

## **Commissione Agricoltura del Senato**

### **TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE**

#### **E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3190 E 3240

### **" NORME PER L'INDICAZIONE E LA REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEGLI OVINI, DEI CAPRINI E DELLE FATTRICI BOVINE".**

#### **Art. 1. (Modalità di identificazione di bovini, ovini e caprini da allevamento)**

1. Dal 9 luglio 2005, l'identificazione degli ovini e dei caprini, avviene attraverso l'identificazione per via elettronica, effettuata mediante l'applicazione di un *transponder*. L'utilizzo del sistema di identificazione basato sulla marcatura auricolare è facoltativo.

2. Dalla medesima data, l'identificazione delle fattrici bovine è effettuata con l'identificazione per via elettronica, effettuata mediante l'applicazione, nel reticolo ruminale dell'animale, di un *transponder* inserito in una capsula di ceramica detta "*bolus*". L'utilizzo del sistema di identificazione basato sulla marcatura auricolare è facoltativo.

3. Ai fini del presente articolo, il *transponder* è un dispositivo in grado di ricevere e trasmettere informazioni sotto forma di segnali radio, collegato ad un *microchip* in grado di contenere i dati dell'animale (codice identificativo, passaporto dell'animale, stato sanitario, trattamenti subiti, ed ogni altro dato ritenuto rilevante).

#### **Art. 2. (Regolamento)**

1. Entro il 30 maggio 2005 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro per le politiche comunitarie, adotta un regolamento che stabilisce le nuove modalità di identificazione e registrazione delle fattrici bovine, degli ovini e dei caprini, le norme applicabili agli scambi e alle importazioni dei medesimi, nonché le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del nuovo metodo di identificazione.

#### **Art. 3. (Disposizioni per la raccolta e la conservazione del DNA)**

1. Dal 9 luglio 2005, tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina che entrano a far parte di un libro genealogico o registro anagrafico istituiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, devono essere sottoposti al prelievo di un campione di materiale biologico per la raccolta del codice genetico o DNA.

2. Il campione di cui al comma 1 è una parte di tessuto animale contenente cellule nucleate, da cui è possibile, con le apposite tecniche, estrarre il DNA. Questo tessuto può essere sangue, muscolo, bulbo pilifero o saliva.

3. Il DNA così estratto deve essere identificato in modo permanente con il numero identificativo definito dall'anagrafe del bestiame.

4. Il DNA estratto e identificabile con le modalità di cui ai commi 2 e 3 è conservato per un tempo illimitato e deve essere a disposizione per le necessità di legge.

#### **Art. 4. (Termini per la raccolta del DNA)**

1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 deve essere raccolto ed immagazzinato il campione contenente il DNA di tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina, facenti parte di un libro genealogico o registro anagrafico istituiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, nati prima del 1° gennaio 2003. Dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 deve essere raccolto ed immagazzinato il campione di DNA di tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina facenti parte di un libro genealogico o registro anagrafico nati tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2004. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 deve essere raccolto ed immagazzinato il campione contenente il DNA di tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina facenti parte di un libro genealogico o registro anagrafico, il cui DNA non sia stato ancora immagazzinato.

**Art. 5.** *(Bovini non iscritti in libri genealogici o registri anagrafici)*

1. Per tutti i bovini presenti nel territorio nazionale non iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici e che tuttavia fanno parte di aziende che aderiscono a consorzi di produzione di carne si dovrà procedere al prelievo di un campione di materiale biologico, da cui estrarre il DNA.

2. Il campione di materiale biologico degli animali appartenenti ai consorzi di produzione di carne, di cui al comma 1, può essere estratto in qualsiasi momento prima della macellazione e deve essere conservato per almeno novanta giorni dal momento della dichiarazione di macellazione.

**Art. 6** *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1.121.933 di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.